



COMUNICATO UFFICIALE N. 319
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 306/AA al n. 309/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 540 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto BIAGIOLI e della società ORVIETANA CALCIO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO BIAGIOLI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'ordinamento federale in quanto Presidente della società ORVIETANA CALCIO S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso successivamente alla disputa della gara *FEZZANESE vs ORVIETANA* - svoltasi in data 15 dicembre 2024, valevole per la 16° giornata del campionato di Serie D Girone E della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 0-1, espresso giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro de quo, sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni quali rilasciate alla testata giornalistica online "Orvieto Sport" in data 18.12.2024;

ORVIETANA CALCIO SRL, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Roberto BIAGIOLI nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto BIAGIOLI e dal Sig. Lorenzo Biagioli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ORVIETANA CALCIO SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Roberto BIAGIOLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ORVIETANA CALCIO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 278 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Thomas OKAI e della società ASD SPORTING CLUB S. ILARIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

THOMAS OKAI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Sporting Club S. Ilario ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 16.7.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sporting Club S. Ilario, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD SPORTING CLUB S. ILARIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Thomas Okai ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thomas OKAI e dal Sig. Maurizio Spocchi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPORTING CLUB S. ILARIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Thomas OKAI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SPORTING CLUB S. ILARIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 308/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 268 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Arkadiusz Stanislaw KULCZYCKI e della società ASD ACADEMY VIGASIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ARKADIUS STANISLAW KULCZYCKI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Academy Vigasio ASD, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 2.9.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Academy Vigasio ASD, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD ACADEMY VIGASIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Arkadiusz Stanislaw Kulczycki ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Arkadiusz Stanislaw KULCZYCKI e dal Sig. Andrea Biscaro, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ACADEMY VIGASIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Arkadiusz Stanislaw KULCZYCKI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ACADEMY VIGASIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 309/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 234 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Salvatore MANFRELOTTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE MANFRELOTTI, all'epoca dei fatti soggetto tesserato come calciatore per la società A.S.D. Città di Sant'Agata, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara *Città di S. Agata – A.C. Reggina 1914*, valevole per il campionato di Serie D – Girone I, colpito, all'interno degli spogliatoi, il sig. Domenico Girasole, calciatore tesserato per la A.C. Reggina 1914, con una mazza di legno sulla tempia dx e successivamente con un pugno all'occhio sinistro, procurandogli un trauma regione temporale dx con escoriazioni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore MANFRELOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Salvatore MANFRELOTTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina